S E N T E N Z A N . 8 5 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74594

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato il (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

(OMISSIS), nato (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani (del foro di Firenze), nonché elettivamente domiciliati a Firenze in via Curtatone n° 2 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro*

tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 20 gennaio 2025 (omissis) ed altre dieci persone hanno evidenziato di esser titolari di pensione INPS a carico della gestione previdenziale pubblica, in misura superiore a quattro volte la pensione minima prevista dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti; ed hanno lamentato che per gli anni 2023 e 2024, in virtù del comma 309 dell'art. 1 della legge n° 197/2022, alla loro rispettiva pensione sarebbe stata applicata una perequazione inferiore rispetto alla misura integrale. Perciò, nel sottolineare come quella minor misura si sarebbe protratta *sine die* non essendo previsto alcun successivo recupero della perequazione perduta, costoro hanno domandato che, una volta travalicato il limite massimo triennale che in virtù della sentenza n° 234/2020 della Corte Costituzionale quella minor perequazione avrebbe potuto avere, dal 1° gennaio 2026 la loro pensione venga ricondotta alla misura scaturente da una perequazione integrale nel precedente triennio; o che, altrimenti, venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa che precludesse tale interpretazione.

2. Con comparsa depositata il 12 febbraio 2026 si è costituito l'INPS, evidenziando come la minor perequazione di cui si dolevano gli odierni ricorrenti non fosse più applicabile per l'anno 2024, visto quanto sancito dal comma 134 dell'art. 1 della legge n° 213/2023. Inoltre, quanto alla valenza della minor perequazione pur così circoscritta all'annualità 2023, l'INPS ha resistito alla domanda attorea.

3. All'udienza del 24 febbraio 2026 la causa è stata discussa

esclusivamente dall'INPS, il quale ha chiesto che si procedesse nonostante la mancata comparizione della parte ricorrente, ed è stata trattenuta in decisione, venendo infine data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. A totale detrimento della pretesa attorea è sufficiente richiamare alcuni passaggi della sentenza n° 19/2025 della Corte Costituzionale, pubblicata posteriormente alla proposizione dell'odierno ricorso. Ivi infatti il giudice delle leggi, sebbene si sia mostrato consapevole della circostanza secondo cui concretamente il "… carattere 'strutturale' … della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, …" comporta che i suoi effetti [pregiudizievoli per il pensionato] "… si proiettano anche al di là dell'orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall'indicazione delle 'economie in termini di minore spesa pensionistica' previste fino all'anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro" (paragrafo 12.2), ha escluso che quest'effetto di trascinamento collidesse con il dettato costituzionale.

In buona sostanza, a fronte delle doglianze mosse alla normativa su cui è incentrato l'odierno giudizio, la Consulta s'è limitata a caldeggiare "… che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici" (paragrafo 12.3.1); nonché a sottolineare "… i vantaggi che deriverebbero da una 'disciplina più stabile e rigorosa' del meccanismo di perequazione delle pensioni" (paragrafo 12.4).

5. Appare evidente come tali considerazioni non lascino alcun margine non soltanto per accogliere la domanda attorea; ma neppure per dubitare ulteriormente riguardo alla legittimità costituzionale delle norme censurate dagli odierni ricorrenti.

6. Nondimeno la non manifesta infondatezza di quei dubbi di legittimità

costituzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74594, proposto da (omissis) ed altri dieci ricorrenti contro l'INPS:

1) rigetta la domanda proposta da Antonio (omissis) e dagli altri dieci ricorrenti;

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli